

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 534 DEL 28/03/2024

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'IPAB "VILLA SERENA SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI ALLA PERSONA" DI LONIGO E L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA (RSSP) PER 20 POSTI. TRIENNIO 1/04/2024 – 31/03/2027.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 560/24

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, riferisce:

Con deliberazione n. 494 del 28/03/2019 è stato approvato l'accordo contrattuale, per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2024, tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo (VI) per la gestione di una Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica (RSSP) per 20 posti.

Si ricorda che l'offerta di residenzialità per la salute mentale è stata programmata con DGRV n. 1673 del 12/11/2018, che ha definito, tra l'altro, le dotazioni di posti letto in capo alle diverse Aziende ULSS e con successiva DGRV n. 1437 del 01/10/2019 sono stati approvati i piani di massima relativi ai posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere.

L'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo si è inserita in questa programmazione trasformando 22 posti di casa per anziani autosufficienti in 20 posti di RSSP.

La Giunta Regionale, in sintonia con i piani di massima delle Aziende ULSS relativi ai posti letto di cui ai documenti programmatori citati, ha riconosciuto l'accreditamento istituzionale alla citata Istituzione con deliberazione n. 595 del 19/05/2023.

Si tratta di una nuova unità di offerta riservata a pazienti di età superiore o uguale a 45 anni, con bisogno prevalente assistenziale e con precedenti trattamenti riabilitativi in strutture residenziali dell'area salute mentale e non, con almeno dieci anni complessivi in carico al Dipartimento di Salute Mentale.

La retta giornaliera, determinata con la citata DGR 1673/2018, ammonta a complessivi € 100,00, di cui:

- € 70,00 pro capite a carico dell'Azienda
- € 30,00 pro capite a carico dell'ospite.

Con l'allegato accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si dà quindi forma al rapporto di collaborazione con l'IPAB in parola per la gestione di una Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica (RSSP), per una capacità ricettiva di 20 posti.

Fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, si precisa che il medesimo contiene inoltre le seguenti specifiche:

- all'art. 2, al fine di dettagliare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando all'allegato 1/A quale documento tecnico integrativo;
- l'art. 11 – tutela dei dati personali – è integrativo dello schema tipo regionale.

L'accordo avrà decorrenza dal 1° aprile 2024, con validità triennale e conseguente scadenza il 31 marzo 2027, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica, come fissato all'art. 8 dell'accordo medesimo.

Ne consegue che la spesa complessiva a carico dell'Azienda per il triennio contrattuale, calcolata sulla scorta di una retta giornaliera pro-capite di € 70,00 (IVA inclusa laddove prevista), viene preventivata in € 1.533.000,00 (IVA inclusa), come di seguito articolata:

- anno 2024: € 385.000,00
- anno 2025: € 511.000,00
- anno 2026: € 511.000,00
- anno 2027: € 126.000,00.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti con l'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo per la gestione di una Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica (RSSP), per una capacità ricettiva di 20 posti, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire il rapporto di partnership tra i contraenti;
3. di stabilire che l'accordo decorrerà dal 1/04/2024, con durata triennale e conseguente scadenza il 31/03/2027, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica;
4. di stabilire, altresì, che la retta giornaliera di accoglienza presso la RSSP in capo all'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo ammonta a complessivi €. 100,00 (IVA inclusa laddove prevista) ed è suddivisa come segue:
 - ✓ €. 70,00 a carico dell'Azienda
 - ✓ €. 30,00 a carico dell'ospite,come tariffato con DGRV 1673/2018 e spiegato in premessa;
5. di approvare la spesa complessiva derivante di € 1.533.000,00 (IVA inclusa laddove prevista), avvertendo che la stessa è programmata per € 385.000,00 nel bilancio per l'anno 2024, al conto 5504000300 "Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione", mentre la rimanente spesa sarà tenuta in considerazione nel medesimo conto come segue:
 - per € 511.000,00 in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2025
 - per € 511.000,00 in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2026
 - per € 126.000,00 in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2027;
6. di affidare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, o suo delegato, il controllo dell'adeguata applicazione dell'allegato accordo contrattuale;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'IPAB "VILLA SERENA SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI ALLA PERSONA" DI LONIGO PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA (R.S.S.P.). TRIENNIO 01/04/2024 – 31/03/2027.

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

l'Ente IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" sito in Lonigo Via Mure S. Daniele n. 15, con sede legale a Lonigo Via Mure S. Daniele n. 15, p. iva 00737970244 e c.f. 80014490219, nella persona di Valter Rebesan, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-

quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
- il Soggetto IPAB “Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona” di Lonigo è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per la gestione di una R.S.S.P., rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giust. Decreto di Azienda Zero n. 339 del 14/09/2021, per una capacità ricettiva totale massima di n. 20 posti letto, e dell’accreditamento istituzionale, giusta DGR n. 595 del 19/05/2023, per un totale massimo di n. 20 posti letto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la gestione una Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica (RSSP), per 20 posti, collocata all’interno del centro di servizi dell’IPAB “Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona” di Lonigo.

Nella RSSP vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da

soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto erogatore.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per ogni utente accolto presso la RSSP, l'Azienda corrisponderà l'ammontare giornaliero di €. 70,00 (IVA inclusa laddove prevista). È posta a carico dell'utente la compartecipazione giornaliera quantificata in €. 30,00 (IVA inclusa laddove prevista), come fissato con DGRV 1673/2018.

La retta complessiva rimarrà invariata per l'intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l'accoglienza in detta specifica unità di offerta.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all'art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/04/2024, ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell'Accreditamento Istituzionale per il funzionamento della RSSP.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 11 – Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per l'IPAB Villa Serena
Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona
Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per l'IPAB Villa Serena
Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona
Il Legale Rappresentante

Data

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'IPAB "VILLA SERENA SERVIZI SOCIALI E SOCIO
SANITARI ALLA PERSONA" DI LONIGO
PER LA GESTIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA (R.S.S.P.)**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di una Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica (R.S.S.P.), collocata all'interno del centro di servizi dell'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo, accreditata per 20 posti letto ai sensi della DGRV 595/2023.

Si tratta di un'unità di offerta socio-sanitaria dell'area salute mentale, anche mista, contemplata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1673/2018, e riservata a pazienti cronici.

Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione

Potranno essere accolti nella R.S.S.P. pazienti con le seguenti caratteristiche, da considerare criteri di inclusione ineludibili:

- età superiore o uguale a 45 anni;
- patologia psichiatrica grave quali schizofrenia, psicosi schizoaffettive, gravi disturbi dell'umore, gravi disturbi della personalità;
- effettuato percorso terapeutico-riabilitativo di durata pari o superiore a 10 anni complessivi all'interno delle strutture residenziali accreditate per la rete della Salute Mentale;
- elevati bisogni assistenziali tali da non rendere possibile l'abitare autonomo.

Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso e valutazione UVMD, attraverso uno strumento di valutazione multidimensionale specifico.

In sede di UVMD viene definito il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), che è rivalutato periodicamente almeno una volta all'anno a cura dell'équipe della R.S.S.P.

La durata massima dei progetti personalizzati è soggetta a rivalutazione mediante UVMD a cadenza annuale.

Art. 3 –Il personale

In ottemperanza a quanto fissato con DGRV 1673/2018, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari a 0,60 (tempo pieno equivalente) /1.

Il rapporto va parametrato in base al tasso di occupazione rispettando la proporzionalità prevista. La dotazione organica individuata dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto delle finalità socio-assistenziali della Residenza.

Specificatamente, l'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo garantisce la presenza settimanale di:

- psichiatra: 0,15 TPE
- psicologo psicoterapeuta: 8 ore
- infermiere: 1,5 TPE
- OSS 2 al mattino, 2 al pomeriggio, 1 in ore notturne + 1 reperibile in ore notturne
- Educatore-animatore/PerP: 1,2 TPE.

Complessivamente l'IPAB garantisce la presenza di personale per 24 ore, con maggiore presenza di personale nelle ore diurne.

Prevede, altresì, un Coordinatore di Residenza, in possesso della qualifica di infermiere o di educatore, in servizio a tempo pieno.

L'Azienda ULSS 8 Berica assicura interventi con accesso programmato in sede per:

- medico di medicina generale;
- assistente sociale.

Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore

L'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo si impegna a:

- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della Residenza deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare l'unità di offerta RSSP nella Carta dei servizi, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- impiegare personale, almeno nella quota del 50%, in particolare OSS, con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, CTRP, Comunità alloggio per pazienti psichiatrici);
- compilare la scheda regionale di rendicontazione annuale al fine di riscontrare il rispetto dei suddetti standard;
- dare continuità di presenza nella Residenza del medesimo personale e in caso di sostituzioni, concordare con il Medico Psichiatra referente del DSM i requisiti del personale da inserire nel gruppo di lavoro;
- concordare con il Medico Psichiatra referente del DSM l'inserimento, nel piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l'accreditamento, di idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori della Residenza ad eventuali iniziative di formazione attivate dall'Azienda;
- provvedere all'eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri;
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), come previsto dalla normativa sull'accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Residenza;
- garantire l'assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di attività che tenga in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione ad attività organizzate, ...).

Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" si impegna a garantire:

- accesso programmato del Medico di Medicina Generale;
- accesso programmato di un Assistente Sociale.

Inoltre si impegna ad assicurare:

- l'inserimento con tempestività di nuovi ospiti, a seguito di posto libero;
- un'attività di monitoraggio e vigilanza sugli approvvigionamenti di farmaci, presidi ed ausili, sulla loro corretta conservazione tramite il Servizio Farmaceutico territoriale dell'ULSS.

Art. - 6 Verifica di conformità

La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, o suo delegato, per accertare:

- il rispetto delle condizioni fissate dall'accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).

I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati all'IPAB per l'accettazione e la relativa sottoscrizione.

Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, l'IPAB, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

Art. 7 – Sistema informativo

Il Soggetto accreditato e l'Azienda ULSS tengono aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che tutte le informazioni degli applicativi APT e STS.

Art. 8 - Fatturazione del servizio e pagamenti

L'IPAB "Villa Serena Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona" di Lonigo emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell'elenco mensile delle persone accolte nella Residenza.

L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'IPAB provvederà a fatturare:

- all'Azienda ULSS 8 Berica la retta omnicomprensiva di € 70,00 pro die pro-capite (IVA inclusa se dovuta) per tutti gli ospiti della Residenza; ai pazienti la retta alberghiera omnicomprensiva di € 30,00 pro die pro-capite (IVA inclusa se dovuta), secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell'ingresso nella Residenza.

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero, o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l'Azienda che l'ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.

L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per l'IPAB Villa Serena
Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona
Il Legale Rappresentante

Data